



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 –
20026 NOVATE MILANESE (MI)

☐ Tel. 02.38201592 - Fax 02.38202307

☐ E-MAIL miic8db00d@ISTRUZIONE.it PEC: miic8db00d@pec.istruzione.it

SITO: www.icsnovate.edu.it

Circolare n. 194

Novate Milanese, 7 febbraio 2022

Ai Docenti
Ai Genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale
Al Personale ATA
Al DSGA
LORO SEDI
Al Sito Web
Agli Atti della Scuola

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 6, del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 – Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito dell'emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, con particolare riferimento all'art. 6, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si riportano di seguito le disposizioni correlate alle nuove prescrizioni di cui al decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, distinte secondo il diverso grado di istruzione.

SCUOLA DELL'INFANZIA

1) **Fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e' obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, ripetere il test. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione (Allegato n. 1);

2) **con cinque o piu' casi di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, **purchè il quinto caso si verifichi entro 5 giorni dal primo, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività** per una durata di cinque giorni. Durante questo periodo di sospensione verrà attivata la D.A.D. attraverso l'uso della piattaforma Meet di Google dalle ore 10:30 alle ore 11:30. Si seguirà la programmazione curricolare, saranno effettuate le attività di routine e la lettura della sera.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Ai bambini della sezione in cui l'attività didattica è stata sospesa per l'accertamento di 5 casi positività si applica il regime sanitario di autosorveglianza con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Ai bambini per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei bambini in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per il rientro a scuola dei bambini, al termine del periodo di positività, sarà necessario esibire l'esito del tampone negativo e consegnare il certificato di inizio o di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto positivo al COVID rilasciato da ATS, dal pediatra o dal Medico di Medicina Generale.

SCUOLA PRIMARIA

1) **Fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età** fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, ripetere il test. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (Allegato n. 1).

2) **Con cinque o piu' casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **purchè il quinto caso si verifichi entro 5 giorni dal primo**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) Per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove

prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

B) Per gli alunni che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.**

C) Per gli alunni che non hanno i requisiti previsti nelle lettere A) e B) è prevista la sospensione dell'attività didattica in presenza e l'attivazione della didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Per questi alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Nei casi previsti nelle lettere A) e B), alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. **L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.** Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati cinque o più casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo o di essere esentati[...]".

I genitori degli alunni esentati dalla vaccinazione, qualora vogliano consentire che i propri figli frequentino le attività didattiche in presenza, dovranno fare apposita richiesta di didattica in presenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare autorizzando contestualmente l'Istituzione scolastica a prendere visione del certificato di esenzione alla vaccinazione come previsto dall'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 (Allegato n. 2). **I moduli dovranno essere sottoscritti da entrambi i genitori o, in caso di impossibilità di uno dei genitori, l'unico sottoscrittore renderà l'apposita dichiarazione.**

Gli alunni in possesso dei suddetti requisiti per i quali i genitori abbiano presentato la relativa autorizzazione dovranno esibire **quotidianamente** prima dell'ingresso in aula alla Docente Paola Ferrari o alla Docente Rosalba Lippolis, collaboratori del Dirigente scolastico all'uopo delegati dal D.S., il certificato vaccinale, il certificato di esenzione dalla vaccinazione o la certificazione verde che sarà controllata con l'apposita

Applicazione mobile per 10 giorni dal quinto caso di positività della classe.

La riammissione in classe degli alunni in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.

Per il rientro a scuola degli alunni, al termine del periodo di positività , invece, sarà necessario esibire l'esito del tampone negativo e consegnare il certificato di inizio o di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto positivo al COVID rilasciato da ATS , dal pediatra o dal Medico di Medicina Generale.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- 1) **In presenza di un caso di positività'** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività' didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- 2) **In presenza di due o più casi positivi nella classe**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
 - A) Per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - B) Per gli alunni che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità' genitoriale.**
 - C) Per gli alunni che non hanno i requisiti previsti nelle lettere A) e B) è prevista la sospensione dell'attività' didattica in presenza e l'attivazione della didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Per questi alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico.

Nei casi previsti nelle lettere A) e B), alla luce della nuova normativa, i requisiti per

poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. **L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.** Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati cinque o più casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo o di essere esentati[...]".

I genitori degli alunni esentati dalla vaccinazione, qualora vogliano consentire che i propri figli frequentino le attività didattiche in presenza, dovranno fare apposita richiesta di didattica in presenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare autorizzando contestualmente l'Istituzione scolastica a prendere visione del certificato di esenzione alla vaccinazione come previsto dall'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 (Allegato n. 2). **I moduli dovranno essere sottoscritti da entrambi i genitori o, in caso di impossibilità di uno dei genitori, l'unico sottoscrittore renderà l'apposita dichiarazione.**

Gli alunni in possesso dei suddetti requisiti per i quali i genitori abbiano presentato la relativa autorizzazione dovranno esibire **quotidianamente** ai Professori Simone Giudici o Stefania Serrettiello, collaboratori del Dirigente scolastico all'uopo delegati dal D.S., il certificato vaccinale, il certificato di esenzione dalla vaccinazione o la certificazione verde che sarà controllata con l'apposita Applicazione mobile per 10 giorni dal quinto caso di positività della classe.

La riammissione in classe degli alunni in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.

Per il rientro a scuola degli alunni, al termine del periodo di positività , invece, sarà necessario esibire l'esito del tampone negativo e consegnare il certificato di inizio o di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto positivo al COVID rilasciato da ATS , dal pediatra o dal Medico di Medicina Generale.

Poiché rimane in vigore la circolare del Ministero dell'Istruzione e della salute prot. n. 11 dell' 8 gennaio 2022 raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri e logisticamente non è possibile garantire il prescritto distanziamento, si manterrà per gli alunni della Scuola secondaria di I grado la disposizione per la quale **gli alunni della classe con 1, 2 o più casi di alunni positivi , usciranno dalla scuola durante l'ora prevista per la mensa e faranno ritorno in classe al termine dell'orario della mensa per proseguire regolarmente le lezioni.** Solamente gli alunni non residenti a Novate Milanese potranno fare esplicita richiesta di rimanere a scuola per la consumazione del pasto.

Si allega nuovamente alla presente circolare il modulo per autorizzare l'uscita autonoma dei minori durante il momento della mensa (Allegato n. 3). Il modulo dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o, in caso di impossibilità di uno dei

genitori, l'unico sottoscrittore renderà l'apposita dichiarazione. I suddetti moduli dovranno essere consegnati ai coordinatori di tutte le classi dai genitori interessati entro e non oltre il 10 febbraio 2022. I ragazzi sprovvisti della relativa autorizzazione dovranno essere prelevati dai genitori o da persone dalle stesse delegate.

In ogni caso non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

I Docenti per i quali non sarà disposta la quarantena presteranno regolarmente servizio a scuola. I Docenti per i quali sarà disposta la quarantena effettueranno l'attività in modalità a distanza.

Il comma 6 dell'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 recita: "L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo."

Alla luce di quanto sopra richiamato si dispone quanto segue:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Per i bambini della sezione dei Gecofanti si dispone la revoca della sospensione dell'attività didattica in presenza e quindi gli stessi potranno rientrare a scuola già da lunedì 7 febbraio 2022. La riammissione in classe dei bambini in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.

Per il rientro a scuola dei bambini, al termine del periodo di positività, sarà necessario esibire l'esito del tampone negativo e consegnare il certificato di inizio o di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto positivo al COVID rilasciato da ATS, dal pediatra o dal Medico di Medicina Generale.

SCUOLA PRIMARIA

Per gli alunni delle classi II B e IV C si dispone la revoca della sospensione dell'attività didattica in presenza e quindi gli stessi potranno rientrare a scuola già da lunedì 7 febbraio 2022, ma sarà obbligatorio indossare **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età** fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 e cioè fino al 12 febbraio compreso. Si ricorda che, alla prima comparsa dei sintomi, e' obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto, ripetere il test. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione (Allegato n. 1).

Per gli Alunni delle classi II D e IV D si dispone la revoca dell'autosorveglianza, quindi gli stessi potranno rientrare a scuola già da lunedì 7 febbraio 2022, senza necessità di effettuazione del T5.

Si coglie l'occasione per ribadire l'illegittimità di ogni iniziativa finalizzata all'acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie fatta salva la possibilità per il personale delegato dal D.S. di verificare le condizioni relative allo stato vaccinale degli studenti che ne permettano la fruizione della didattica in presenza e solo ed esclusivamente per questo fine. A tal fine il personale scolastico non delegato dal D.S. dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia che non consentono di conoscere lo stato di vaccinazione contro il Covid 19 degli studenti e dei loro familiari.

Si allega Informativa privacy- integrazione gestione dati vaccinali degli studenti (All. n. 4)

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Stefania Firetto

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)*